



Caruso
RE 24/06/2001



URGENTE

Sepeano

350
N. /2001

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

URGENTE

Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 10/99 Reg. Ric.

PER LA CALABRIA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA		
006463	02LUG01	
CAT. <u>1</u>	CL	FASC.

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- GIUSEPPE CARUSO Presidente
- CATERINA CRISCENTI Giudice relatore
- PIERLUIGI RUSSO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 33/99 R.G. proposto da DI SCIOSCIO Mario e FAZZOLARI Cornelia, quest'ultima in proprio e anche nella qualità di procuratrice speciale della madre FAZZOLARI Carmela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo SPEZIALE e Alberto PANUCCIO, elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo, sito in Reggio Calabria, Via P. Foti, n. 1.

CONTRO

Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco pro tempore, e Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 506 del 22 settembre 1998 (pubblicato il successivo 16.10 in-BUR n. 94), avente

5548 via Italia - ANCONA - Tel. 071/351111



ad oggetto "approvazione variante generale del Piano Regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica;

- di ogni altro atto connesso o consequenziale, ed in particolare il parere favorevole della Commissione Urbanistica Regionale reso l'11.5.1998; la delibera della G.R. n. 2956 del 23.7.1998 di approvazione della predetta variante; la delibera n. 55 del 23.9.1996 del Commissario *ad acta* di adozione della variante; la delibera n. 1 del 13.1.1998 del Commissario *ad acta* relativa alle controdeduzioni alle osservazioni alla variante; la delibera del Comune di Marina di Gioiosa Jonica n. 33 del 12.6.1998 relativa alle controdeduzioni alle prescrizioni della CUR.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001 il relatore Caterina CRISCENTI ed udito l'avv. PANUCCIO;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 14 dicembre 1998 premesso che i coniugi DI SCIOSCIO e FAZZOLARI sono proprietari di un fabbricato, con relative pertinenze, sito nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica, edificato in base a licenza del 13.1.1964, su una porzione della particella catastale 568 del fg. 20, e riportato al catasto fabbricato alla partita 1378. fg.20, p.lla 573 sub 1 e 2, e FAZZOLARI Carmela è proprietaria del lotto di terreno confinante con il suddetto fabbricato e strade pubbliche, in

catasto
maggi
per la
ricorr
limita
1980
varia
pubb

prof
situ:
mot
ubi

zon
teri
qu:

pro
pe

pr

co
c

catasto alla p.lla 69 del fg. 20, residuo dopo l'espropriazione della maggiore superficie di mq. 842, disposta con D.P.G.R. 11.10.1983 n.2236 per la sistemazione delle strade interne ed apertura della Via Adige, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti indicati in premessa, limitatamente a ciò che riguarda le loro proprietà, le quali nel PRG del 1980 ricadevano in zona di espansione turistica residenziale, mentre nella variante sono incluse in zona F1, con la destinazione di "attrezzature pubbliche per le zone residenziali".


A sostegno della domanda di annullamento deducono, sotto il profilo dell'**eccesso di potere per erronea rappresentazione della situazione di fatto e dello stato dei luoghi; insufficienza della motivazione; non corrispondenza della natura, consistenza ed ubicazione delle proprietà dei ricorrenti alla nuova destinazione come zona F1**, che gli atti del P.R.G. non tengono conto dello stato di fatto dei terreni, perché omettono di considerare tanto l'esistenza del fabbricato, quanto l'esistenza della Via Adige. La destinazione a zona F1 da un lato produrrebbe la demolizione del fabbricato e dall'altro risulta inattuabile per l'esistenza della strada, che ha di molto ridotto l'estensione della proprietà FAZZOLARI.

Non si costituivano le amministrazioni interessate, benchè correttamente intimate, ed all'udienza pubblica del 21 febbraio 2001 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che le doglianze siano fondate.

Anche attraverso la produzione di documentazione fotografica i



ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza del fabbricato, ricadente nella p.lla 568 del fg. 20 dei coniugi DI SCIOSCIO, e della via pubblica Adige, che confina con la p.lla 69 di proprietà di FAZZOLARI Carmela.

Entrambe le opere non sono state contemplate nella variante, determinando, sia pure per aspetti in parte diversi, un errore di valutazione.

Nel primo caso la destinazione a zona F1 incide direttamente sulla proprietà immobiliare dei coniugi ricorrenti, perché la sua attuazione dovrebbe condurre alla demolizione del fabbricato di loro proprietà.

Nel secondo caso, sebbene l'errore attenga all'omessa valutazione dell'esistenza di una strada pubblica e, quindi, non riguardi direttamente la proprietà della FAZZOLARI, esso condiziona ugualmente la scelta urbanistica, in virtù della diversa dimensione del terreno privato (residui 120 mq., in luogo degli originari 842), verosimilmente insufficiente ed inidonea a qualsiasi utile realizzazione di attrezzature pubbliche.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che tengano conto dell'effettivo stato dei luoghi.

Le amministrazioni intimare devono essere condannate in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese della lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33/99 R.G., lo accoglie e per l'effetto annulla la variante generale del

Piano Regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, nella parte in cui dispone include nella zona F1 gli immobili di proprietà dei ricorrenti.

Condanna in solido il Comune di Marina di Gioiosa Jonica e la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessive £ 2.000.000.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata Il 16 MAG. 2001

Il Segretario



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE STACCATA - REGGIO CALABRIA

Per copia conforme Reggio Calabria

21 GIU. 2001

IL SEGRETARIO



omandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.



21 GIU. 2001

IL SEGRETARIO

Handwritten signature of the Secretary

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA - REGGIO CALABRIA

Per copia conforme
Reggio Calabria

21 GIU. 2001

IL SEGRETARIO



Handwritten signature of the Secretary

U.N.E.P. CORTE APPELLETTA

n. 12378/A

Diritti

Trasf. Km.

Trasf. Dep.

1° Totale

10% su Trasf.

Spese postali

2° Totale

Tot. Gen.

Giudicaria

EURO


Nota di spesa: Ad istanza dell'Avv. Alberto Rameo quale procuratore e difensore di Sr. Seriosio Meris e Fezzolari Carmelie in proprio e nelle qualità di procuratore speciale di Fezzolari Carmelie, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Reggio Cal. - Via P. Foti N. 1, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. delle Corti di Appello di Reggio Cal. ho notificato copia in forme esecutive delle sentenze che furono emesse dal Comune di Meris di Fisicose Jonice in persona del Sindaco pro tempore

adottandogli copia in plico raccomandato con avviso di ricevimento emesso dall'Ufficio Postale di Reggio Calabria

Handwritten number 18700

29 GIU. 2001


L'UFF. GIUD.



TASSA FISCALIA ANNUALE

F
0
9
1
1
0

18



FOGLIO 20

PART. 568 - 69 - 573

Emanuele

149

548 547

Vallone

568

69



573

Francesco

Via Carlo

Alberto

Carlo

Indipendenza

Crispi

Reggio Calo

Maggio

Via

Via

Via

iem

32

477

504

540

55

577

137

174

173

223

219

221

218

220

217

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

477

